

spostarsi su rotaia nel Paese senza correre rischi di alcun genere;

come intenda adoperarsi per ristabilire il clima di fiducia nelle istituzioni ed evitare che cresca il malcontento e la disistima della gente;

se risulti al Governo che gran parte delle officine di manutenzione delle Ferrovie dello Stato abbiano chiuso i battenti e che i controlli vengano effettuati con sempre minore periodicità;

se non consideri eccessivi gli orari e i turni di lavoro dei macchinisti, che appaiono tali da costituire un potenziale pericolo soprattutto per la conduzione di tecnologie così avanzate e sofisticate, che richiedono la massima lucidità e doveroso scrupolo;

se non intenda adoperarsi per migliorare le condizioni di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato e favorire la professionalità dei suoi quadri e nuova occupazione, reintegrando le professionalità qualificate che a seguito dei *turn over*, anche incentivati, non sono state rimpiazzate.

(2-00358) « Sbarbati, Valensise ».

(14 gennaio 1997).

## D) Interpellanza:

### (Sezione 4 - Struttura portuale di Reggio Calabria)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la struttura portuale di Reggio Calabria è in corso di valorizzazione e di rilancio, anche a seguito delle opportune iniziative della locale capitaneria di porto, dirette a realizzare le condizioni indispensabili di sicurezza e di piena valorizzazione dei moli esistenti ai fini di una piena utilizzabilità dell'intero sistema di banca-

detta struttura portuale rappresenta una realtà produttiva le cui molteplici vocazioni devono essere individuate ed utilizzate in relazione alla loro potenzialità, ai fini della crescita e dello sviluppo dell'intera città di Reggio Calabria e del suo territorio —:

quali siano gli intendimenti del Governo diretti a favorire, attraverso il rapido completamento dei lavori in corso per la piena agibilità del molo Margottini e l'adozione delle necessarie misure per garantire la sicurezza del traffico e del trasbordo delle merci, la massima valorizzazione e la fruibilità piena della struttura portuale, ai fini anche del traffico viaggiatori oltre che del traffico merci, con la valorizzazione possibile della stazione ferroviaria di Santa Caterina, facilmente collegabile con il molo di levante a mezzo di modeste strutture. Ciò determinerebbe per il traffico dei passeggeri la fruibilità dell'esistente collegamento ferroviario tra il porto e l'aeroporto di Reggio Calabria, intermodalità di grande integrazione della struttura portuale, in un'ampia strategia di valorizzazione dell'area dello stretto di Messina e di rilancio delle potenzialità esistenti, ai fini dello sviluppo socio-economico derivante dalla strategica posizione di centralità mediterranea dell'area stessa.

(2-00504) « Valensise, Aloï, Napoli, Fino ».

(19 maggio 1997).

## E) Interrogazione:

### (Sezione 5 - Disservizi nella stazione di Napoli centrale)

SINISCALCHI. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

i gravi disagi provocati dal deragliamentamento dell'espresso Reggio Calabria-Torino e dal rovesciamento della gru sui binari della stazione Roma Casilina hanno messo ancora una volta a nudo l'inefficienza dell'Ente ferrovie e la vetustà delle sue infrastrutture;

l'incidente ha paralizzato il sistema ferroviario ed ha costretto migliaia di passeggeri a lunghe ed angoscianti attese in molte stazioni d'Italia;

in particolare, a Napoli le migliaia di viaggiatori bloccati per ore alla stazione centrale hanno riscontrato una totale mancanza di assistenza nei riguardi dei passeggeri tra cui centinaia di bambini ed anziani;

all'interno della stazione suddetta si è registrata l'assoluta carenza di strutture igienico-sanitarie adeguate a fronteggiare anche situazioni di semplice sovraffollamento;

per tutta la giornata è rimasta chiusa l'unica farmacia esistente all'interno della stazione di Napoli Centrale e ciò è ancor più grave in considerazione del fatto che non è presente all'interno della stessa un pronto soccorso su cui poter contare in caso di necessità;

i servizi igienici al piano della stazione centrale non sono stati fruibili per le migliaia di passeggeri che, conseguentemente, hanno dovuto, con enormi disagi, utilizzare soltanto i pochi e insufficienti servizi ubicati al piano inferiore nella stazione Napoli piazza Garibaldi;

l'assenza di un servizio di ristorazione e la chiusura per l'intera giornata dell'unico bar esistente all'interno della stazione hanno privato i viaggiatori del minimo indispensabile per poter far fronte a bisogni ed esigenze che in situazioni di disagio come quelle descritte si avvertono con maggiore intensità;

i viaggiatori, nelle lunghe ore di attesa, sono stati costretti a sedersi per terra o a trascorrere tutto il tempo in piedi a causa della totale mancanza di panchine e sedili idonei a permettere una più confortevole attesa agli utenti del servizio pubblico;

l'esiguo numero di dipendenti delle Ferrovie dello Stato in servizio nel corso della giornata, determinato da turni di ferie che di fatto paralizzano l'attività, si è

tradotto in una insufficiente assistenza per i viaggiatori i quali, per ottenere il rimborso del biglietto, hanno dovuto attendere per ore davanti ai pochi sportelli aperti al pubblico in funzione;

il servizio informazioni della stazione è stato soppresso per tutta la giornata in quanto l'eccezionalità dell'avvenimento giustificava, ad avviso del personale delle Ferrovie dello Stato, soltanto il ricorso a sporadici annunci con il megafono che risultavano solo generici ed indeterminati;

all'interno della stazione numerosissimi borseggiatori e tossicodipendenti in crisi di astinenza non adeguatamente controllati hanno reso ancora più angosciosa la lunga attesa dei viaggiatori —:

quali provvedimenti ed iniziative intendano adottare affinché, accertati i fatti, vengano puniti i responsabili della disorganizzazione e del disservizio che si sono registrati nella stazione del capoluogo campano;

se, in esito alle sopra richiamate verifiche, intendano informare la magistratura affinché sia fatta luce sulle eventuali responsabilità penali ravvisabili nelle condotte omissive e commissive poste in essere dagli autori dei fatti in oggetto;

quali provvedimenti intendano assumere affinché una stazione ferroviaria quale quella di Napoli Centrale possa garantire risposte sufficientemente adeguate alle istanze di assistenza provenienti dagli utenti troppo spesso pesantemente penalizzati nella fruizione del servizio. (3-01458)

(15 settembre 1997).

## **F) Interrogazione:**

*(Sezione 6 - Inquadramento personale ente poste)*

FRAGALÀ, CARMELO CARRARA e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle*

*telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 della legge n. 797/1981 classifica il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in otto categorie professionali;

le declaratorie di categoria stabiliscono, inoltre, i principi in base ai quali individuare le singole equipollenti qualifiche professionali e definire i relativi profili professionali;

poiché la qualifica funzionale serve a determinare la corrispondenza tra la mansione svolta e la qualifica posseduta, il dipendente con una determinata qualifica funzionale può esercitare solo prestazioni lavorative previste dalla medesima;

con la legge 29 gennaio 1994 n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993 n. 487, il Parlamento ha approvato la trasformazione dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico definendo, in tal modo, il nuovo rapporto di diritto privato tra l'ente ed il personale dipendente;

il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'ente poste italiane che ne consegue definisce l'inquadramento del personale nella nuova logica del rapporto di diritto privato, stabilendo, tra le cose più rilevanti « la ricompattazione delle mansioni lavorative come scelta stra-

tegica per conseguire la massima flessibilità gestionale », e dividendo in quattro aree funzionali tutto il personale e precisamente: 1) area di base; 2) area operativa; 3) area quadri di secondo livello; 4) area quadri di primo livello;

all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale del lavoro viene sancito il principio della fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente, con l'inserimento delle qualifiche di « coadiutore e dattilografo » in tutte le mansioni ascrivibili all'area operativa, e quindi anche nella mansione di « portalettere » —:

quali siano i motivi che hanno indotto l'ente poste italiane a stravolgere, in nome del discutibile principio della fungibilità, la professionalità, le capacità e le aspettative di carriera dei coadiutori e dei dattilografi, che da tanti anni svolgono il loro compito con innegabile spirito di sacrificio ed abnegazione;

quali opportuni provvedimenti intendano assumere e quali efficaci iniziative adottare al fine di intervenire presso il consiglio di amministrazione dell'ente poste per porre fine a questa palese violazione dell'articolo 2103 del codice civile e garantire l'immediata applicazione delle qualifiche funzionali per le categorie di lavoratori appartenenti ai profili professionali di coadiutore e dattilografo. (3-01429)

(25 luglio 1997).

*PROPOSTE DI LEGGE: MAMMOLA ED ALTRI; LUCCHESI ED ALTRI; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; TREMAGLIA E FRAGALÀ; PISCITELLO ED ALTRI: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610)*

---

**(A.C. 244 – sezione 1)****ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****CAPO. I.****ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****ART. 1.**

*(Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione).*

1. È istituito il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, di seguito denominato Garante.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 1.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 6.**

*All'emendamento 1. 6, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: discipline con la seguente: materia.*

**0. 1. 6. 1.**

Boccia.

*All'emendamento 1.6, al comma 2, sostituire le parole da: nominati con sino alla fine del periodo con le seguenti: nominati dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa tra loro.*

**0. 1. 6. 3.**

Carotti.

*All'emendamento 1.6, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di criteri approvati dalle rispettive assemblee.*

**0. 1. 6. 2.**

Boccia.

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Commissione di garanzia)*

1. È istituita la Commissione di Garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui al successivo articolo 11, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è costituita da 5 esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore.

3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.

4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità è determinata con il regolamento di cui al comma 3 del successivo articolo 3 e viene corrisposto in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

**1. 6. (Nuova formulazione)**

La Commissione.

*Al comma 1, e, conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire le parole: il Garante con le seguenti: la Commissione.*

**1. 5.**

La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: e della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

**1. 2.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il Garante, posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di Governo occorrente per assicurare il pieno rispetto del principio di legalità e per la lotta agli sperperi di denaro pubblico, agli abusi e agli illeciti nelle pubbliche amministrazioni.

**1. 3.**

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

**(A.C. 244 – sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Organi del Garante).*

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tra esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali.

2. Il presidente e i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Il presidente e i componenti, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; i professori universitari sono collocati in aspettativa. Il servizio presso il Garante è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

4. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la

retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri componenti compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 e vengono corrisposte in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione od ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal Presidente e da sei componenti eletti dalle Camere, in riunione congiunta, con le maggioranze previste per l'elezione dei giudici costituzionali

2. 7.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal Presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica; il Presidente viene designato su proposta formulata d'intesa dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati; gli altri componenti sono designati dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi. Essi sono scelti tra esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche ed aziendali.

2. 1.

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , sulla base di criteri approvati dalle rispettive Assemblee.

2. 2.

Boccia.

*Al comma 2, sostituire le parole:* cinque anni *con le seguenti:* l'intera legislatura.

2. 9.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le loro funzioni sono svolte in maniera esclusiva.

2. 3.

Boccia.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

Il presidente ed i componenti, dalla data di accettazione della nomina, non devono avere alcun rapporto con la pubblica amministrazione o con qualsivoglia attività che, comunque, abbia con essa rapporti; tali circostanze devono esistere anche nei cinque anni antecedenti la nomina e nei cinque anni successivi la cessazione dell'incarico.

2. 4.

Boccia.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da:* del trattamento *fino ad* appartenenza *con le seguenti:* di qualsiasi trattamento in godimento

2. 5.

Boccia.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

5. In via del tutto eccezionale è consentito avvalersi della collaborazione di consulenti nominati dal Presidente; agli stessi compete un'indennità stabilita dall'ufficio del Garante.

2. 6.

Carmelo Carrara.

**(A.C. 244 — sezione 3)****ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Organizzazione del Garante).*

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando. Le richieste di comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di 150 unità. Le successive modifiche del contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento del Garante, previo parere favorevole del Ministro del tesoro, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

4. Il trattamento economico del personale è uniformato a quello fissato per il personale in servizio presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Garante.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 16 DELLA COMMISSIONE.**

*All'emendamento 3. 16, al comma 1, sostituire le parole:* gestisce autonomamente con le seguenti: ha a disposizione.

**0. 3. 16. 1.**

Boccia.

*All'emendamento 3. 16, sopprimere il comma 2.*

**0. 3. 16. 6.**

La Commissione.

*All'emendamento 3. 16, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 3. 16. 3.**

Boccia.

*All'emendamento 3.16, al comma 3, sostituire le parole da:* e retribuzione fino a: gestione delle spese con le seguenti: del personale, comandato da altre pubbliche amministrazioni, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione del fondo.

**0. 3. 16. 2.**

Boccia.

*All'emendamento 3. 16, al comma 3, sostituire le parole da:* su conforme parere sino alla fine del comma con le seguenti: sentita la Commissione, previa delibera-

zione del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere parlamentare.

**0. 3. 16. 5.**

Carotti.

*All'emendamento 3. 16, al comma 3, sopprimere la parola: conforme.*

**0. 3. 16. 4.**

Boccia.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 3.

*(Organizzazione della Commissione).*

1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. L'ammontare del fondo è determinato annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge di bilancio. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento della Commissione, la dotazione e la retribuzione del personale da assumere, a tempo determinato o indeterminato, previo esperimento di idonee e pubbliche procedure selettive, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme parere della Commissione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

**3. 16. (Nuova formulazione)**

La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nei confronti dei quali*

non sia mai stato avviato alcun procedimento amministrativo, contabile, disciplinare, civile o penale.

**3. 1.**

Boccia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le richieste aggiungere le seguenti: numeriche.*

**3. 8.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: è equiparato con le seguenti: ed il trattamento economico sono equiparati*

**3. 2.**

Boccia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e il contingente con le seguenti: e non può avere durata superiore a due anni. Il contingente.*

**3. 9.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 150 unità con le seguenti: 300 unità.*

**3. 3.**

Cento.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 150 unità con le seguenti: 50 unità.*

**3. 10.**

Leone, Vitali, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Maiolo.

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

**\* 3. 4.**

Boccia.

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

\* 3. 11.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per compiti urgenti che non possono essere assolti con il contingente ordinario, con deliberazione motivata che indica anche gli obiettivi ed i compiti specificamente assegnati, il Garante può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di un decimo del contingente di cui al comma precedente.

3. 5.

Lucchese.

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Il fondo è gestito da un funzionario appositamente delegato dal Ministro del tesoro.

3. 6.

Boccia.

*Sopprimere il comma 4.*

3. 7.

Boccia.

**(A.C. 244 — sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Compiti e poteri del Garante).*

1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati iden-

tificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi. Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Garante svolge d'ufficio ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli ministri, dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, delle regioni ad autonomia differenziata e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed enti identificati, le seguenti funzioni:

a) vigila sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

b) vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. A tale scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e i documenti da esso richiesti, ad eccezione

di quelli coperti dal segreto di Stato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal Garante;

*c)* compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1;

*d)* allorché ricorrano elementi che indichino violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* dell'articolo 11. Gli accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella presente lettera che violino i suddetti principi;

*e)* richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Montetitoli s.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché ad enti e società esteri, copia della documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti alla lettera *d)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei terzi;

*f)* richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, fermo restando il

rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

*g)* può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti previsti alla lettera *d)*;

*h)* cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5;

*i)* richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

*l)* utilizza, ai fini della presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria attraverso uno specifico collegamento;

*m)* chiede a tutte le amministrazioni pubbliche notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;

*n)* segnala alle autorità competenti le inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi, indicando gli interventi necessari e vigilando sul rispetto delle carte dei servizi pubblici;

*o)* esercita le attività di collaborazione di cui all'articolo 10;

*p)* provvede alla tenuta dei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.

3. È abrogato l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Garante, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché del servizio ispettivo della Banca d'Italia.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.51  
DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 4.51, al comma 1, dopo la parola: anonima aggiungere le seguenti: ovvero apocrifa.*

**0. 4. 51. 1.**

Boccia.

*All'emendamento 4.51, al comma 1, dopo la parola: amministrazioni aggiungere la seguente: statali.*

**0. 4. 51. 2.**

Boccia.

*All'emendamento 4.51, al comma 6, sostituire le parole da: e la guardia di finanza sino alla fine del comma con le seguenti: ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale di particolari categorie di dirigenti, o qualifiche equiparate, cui sono affidate responsabilità di gestione amministrativa.*

**0. 4. 51. 6.**

Boccia.

*All'emendamento 4.51, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. La Commissione, qualora conclusa la sua attività con l'archiviazione della pratica, segnala il caso all'autorità giudiziaria competente perché verifichi l'esistenza di eventuali reati di diffamazione o calunnia.

**0. 4. 51. 3.**

Boccia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Compiti della Commissione).*

1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi purché in forma non anonima o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alla lettera i) del successivo articolo 11 della presente legge.

2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma precedente, richiede ai servizi preposti ai controlli interni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di compiere entro trenta giorni i necessari accertamenti ed agli altri uffici competenti di adottare i provvedimenti correttivi conseguenti, non esclusa, ove necessario, la promozione dell'azione disciplinare.

3. Gli uffici e i servizi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nei successivi trenta giorni i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.

4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.

5. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì le autorità competenti qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.

6. La Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla con-

sistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonché sul tenore di vita dei soggetti di cui alla lettera *i*) del successivo articolo 11, concordando con l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

7. La Commissione procede altresì alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali trasmesse ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della presente legge e delle dichiarazioni di tutti gli altri soggetti indicati al successivo articolo 11.

**4. 51.** (Nuova formulazione)

La Commissione.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni ed i dati richiesti alle amministrazioni pubbliche o provenienti da privati identificati; richiede alle amministrazioni competenti accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi; si sostituisce, previa l'assegnazione di un termine a provvedere, alle amministrazioni competenti ai fini degli accertamenti anzidetti in caso di prolungata inerzia. Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associa-

zioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

**4. 17.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

**4. 1.**

Cento.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:* le regioni fino alla fine del comma.

**4. 2.**

Boccia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le attribuzioni degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare in materia di carriere e procedimenti disciplinari.

**4. 18.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 19.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

*Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole:* azione amministrativa ag-

giungere le seguenti: e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**4. 20.**

Maiolo, Frattini, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

**4. 21.**

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) richiede ai servizi ispettivi e di controllo di ciascuna amministrazione lo svolgimento di accertamenti in merito a specifici episodi, ovvero la compilazione di rapporti su vicende e fenomeni di ambito più generale.

**4. 23.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) compie ispezioni in ordine alle fattispecie oggetto di richieste di accertamento formulate agli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia, previa assegnazione di un termine a provvedere;

**4. 22.**

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: compie con la seguente: richiede.*

**4. 12.**

Anedda, Trantino, Fragalà.

*Al comma 2, la lettera c), aggiungere, in fine, le parole: per le finalità di cui alle lettere a) e b).*

**4. 11.**

Anedda, Trantino, Fragalà.

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

**4. 40.**

Maggi.

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) allorché ricorrano gravi e univoche circostanze sulla violazione dei principi di legalità e trasparenza che possano aver determinato fattispecie di corruzione, il Garante richiede all'interessato elementi e dati in merito. Il Garante invita l'interessato a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti ulteriori, avviando un procedimento nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio. Dell'avvio di esso il Garante deve dare comunicazione ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241. Se al termine del procedimento ravvisi la fondatezza delle circostanze, esegue gli accertamenti sulla situazione patrimoniale di uno dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed o) dell'articolo 11. In seguito all'accertamento patrimoniale, il Garante può invitare l'interessato a fornire ulteriori dati e chiarimenti.

**4. 24.**

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

*Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) allorché ricorrano elementi che indichino violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità richiede accertamenti sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed o), dell'articolo 11